



*movimento per la riforma della magistratura onoraria*

**AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA**

**Roma, 30 maggio 2017**

**DOCUMENTO N. 2: “PROPOSTA”**

## **PROPOSTA DI REGIME TRANSITORIO.**

Nella parte di analisi abbiamo spiegato perché la stabilizzazione sia ineludibile, sia per sanare l'abuso consumato, sia per evitare l'abuso in futuro. Non si tratta di una rivendicazione sindacale, ma di una rivendicazione di diritto. Il Movimento Sei Luglio è nato proprio nel corso dell'incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura il 6 luglio 2015, insieme con la proposta che presentiamo oggi, all'esito di un lungo lavoro di studio e di confronto con i magistrati di ruolo. Alleghiamo in proposito le delibere di due giunte sezionali dell'ANM (Piemonte e Valle d'Aosta e Abruzzo, rispettivamente, del 25 novembre 2014 e del 15 febbraio 2016), che hanno giudicato positivamente la proposta, e la sintesi dell'incontro del 15.2.2017 dei Procuratori della Repubblica con il Ministro della Giustizia e con il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, tenutosi presso il Ministero della Giustizia, formulata dal Dr. Armando Spataro, che rivela la discussione di una soluzione con cui la nostra proposta è in linea.

Gli obiettivi del Movimento Sei Luglio sono **la stabilizzazione nelle attuali funzioni, il riconoscimento delle tutele tipiche dei lavoratori e una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.** Pertanto sarà accettata ogni altra soluzione, anche ove proposta da altre associazioni, purché centri integralmente questi obiettivi.

Alleghiamo l'emendamento a suo tempo formulato al disegno di legge delega governativo, infine approvato con legge n. 57/2016 (la nostra proposta fu recepita nel ddl AS 1738). L'articolato contiene il cuore della proposta del Movimento Sei Luglio, ovvero l'inserimento stabile degli attuali magistrati onorari, non nei ruoli ordinari della magistratura di carriera, ma in un differente ruolo ad esaurimento all'interno del perimetro ben definito dell'ufficio per il processo per lo svolgimento di attività giurisdizionali delegate. L'ufficio per il processo delineato è un modello organizzativo per l'esercizio del potere giurisdizionale del Tribunale e della Procura nell'ambito del quale il titolare lo esercita coordinando i soggetti in esso inseriti.

secondo le rispettive funzioni e competenze, e ricorrendo all'istituto della delega delle funzioni.

Si tratta, cioè, di un'ipotesi di regime transitorio che contribuirebbe a concretizzare il modello di ufficio del processo finora solo nominalmente introdotto nell'ordinamento (estendendolo all'ufficio del pubblico ministero). Nell'ufficio così delineato continuerebbero a essere presenti i tirocinanti - in funzione formativa -, e, in futuro, potrebbero innestarsi al suo interno, secondo le esigenze dei tempi e la maturità del legislatore, le figure ed i mezzi ritenuti necessari (in prospettiva potrebbe perfino essere valorizzato il servizio svolto al suo interno in funzione propedeutica rispetto alle funzioni di maggiore responsabilità svolte dalla magistratura di carriera).

Il tempo trascorso dalla formulazione della proposta e l'approvazione stessa della legge delega 52/2016 impongono modifiche all'articolato che il Movimento Sei Luglio si riserva di apportare, in particolare l'estensione dell'ambito di applicazione del regime transitorio a tutti i magistrati onorari in servizio, anche se non sottoposti alla prima conferma al momento di entrata in vigore della legge citata. Infatti il Governo, approvando il primo decreto attuativo, ha già posto le premesse di un ulteriore abuso nei loro confronti, prevedendo che rimarranno in servizio, salva conferma, fino al 31 maggio 2020. Escludendoli dalla stabilizzazione, e dovendoli ormai mantenere in servizio per quattro anni, l'Italia incorrerebbe in una infrazione nei loro confronti il 31 maggio 2020. Quindi sarebbe opportuno prevedere una stabilizzazione anche per loro, confidando nella seria valutazione dei consigli giudiziari. Inoltre non si porrebbero certo problemi di esubero del personale, visto l'affanno degli uffici giudiziari.

Inoltre l'articolato, per armonizzarsi il più possibile con la legge delega, descriveva le nuove funzioni da essa attribuite ai magistrati onorari giudicanti e requirenti senza correggere la vaghezza della previsione. Come rappresentato anche da rappresentanti dell'ANM in altre sedi ufficiali, invece, è necessario specificare le nuove funzioni attribuite per distinguerle da quelle dell'attuale personale amministrativo.

La presentazione della nostra proposta esige un'ultima puntualizzazione utile a motivare la sua realizzabilità.

In passato, infatti, è stato richiamato il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni tramite concorso, per motivare l'impossibile stabilizzazione dei magistrati onorari.

Anzitutto va ricordato che in passato sono stati già adottati provvedimenti che prevedevano la permanenza in servizio fino all'età pensionabile di magistrati onorari senza sviluppo di carriera (v. legge 18 maggio 1974, n. 217, e legge 4 agosto 1977, n.516, decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352).

È noto che il nostro reclutamento è avvenuto con un concorso per titoli (una procedura di tipo tecnico-amministrativa, come riconosciuto in passato dalla stessa ANM), a cui è seguito un tirocinio all'esito del quale è stata valutata l'idoneità.

Se così è, esiste già un ruolo in cui noi siamo stati reclutati nei limiti delle piante organiche già stabilite dal legislatore, salva la necessaria previsione (imposta dal diritto europeo) delle tutele sociali e del tempo indeterminato.

È fondamentale l'analogia con il caso dei **c.d. precari della scuola**.

Per evitare la sanzione della Commissione Europea, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che aveva accertato la violazione della Direttiva n. 77 del 99, l'Italia ha varato un **piano di assunzioni straordinario (legge 107/2015)**. Analizzando il testo di legge nella parte in cui stabilisce l'ambito di applicazione (articolo 1), abbiamo scoperto che la soluzione adottata dall'Italia per i precari della scuola è esattamente sovrapponibile alla nostra proposta. L'articolo 1, infatti, individua quali categorie di insegnanti precari saranno stabilizzate. L'individuazione avviene richiamando altre norme di legge, che a loro volta ne richiamano altre. Risalendo di legge in legge abbiamo scoperto che, tra i precari della scuola stabilizzati, ci sono anche insegnanti che rientravano nelle **graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente del 1994**. Nel caso dei c.d. precari della scuola, cioè, l'Italia ha

stabilizzato, tra gli altri, gli insegnanti che hanno superato **un concorso per soli titoli**. Riproponiamo i passaggi normativi, evidenziando, come si legge di seguito, che, anche per i c.d. precari della scuola, il legislatore aveva previsto graduatorie ad esaurimento (così come noi, nella nostra soluzione, prevediamo un ruolo ad esaurimento).

**L'art. 1 co. 96 della legge 107/2015** prevede:

*1) Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*

*OMISSIS*

*b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.*

**L'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,** prevede:

*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.*

**L'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,** prevede:

*A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. (2) 1-bis. Dall'anno scolastico*

2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. 2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato.

Infine, l'art. 401 co. 1 del d.lgs 297/94, prevede:

*Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.*

Inoltre, nel rispondere al quesito formulato dal Ministro della Giustizia all'indomani dell'incontro della delegazione dei Procuratori con il Ministro stesso e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio di Stato ha risposto che **l'assunzione a tempo indeterminato dei "giudici onorari prorogati" nei ruoli dei funzionari della pubblica amministrazione debba essere attentamente verificata, essendo ammessa dall'art. 97 comma quarto della Costituzione in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.** Nel caso dei magistrati onorari le condizioni indicate dal Consiglio di Stato ricorrono, in considerazione dei rilievi formulati dalla Commissione europea e delle peculiari necessità funzionali al buon andamento dell'amministrazione, tenuto anche conto che i magistrati onorari sono stati reclutati con un concorso per titoli, di natura tecnico-amministrativa, ovvero di natura aperta e con carattere imparziale, e che nel caso dei precari della scuola, per evitare la sanzione della Commissione Europea, l'Italia ha previsto

un'assunzione straordinaria anche degli insegnanti entrati nelle graduatorie a esaurimento con un concorso per titoli, proprio come i magistrati onorari.

Confidiamo che la Commissione Giustizia della camera voglia prestare un parere favorevole alla nostra proposta in quanto in linea con la soluzione individuata alla riunione del 15 febbraio u.s. citata, e che voglia prestare un parere negativo in ordine allo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio u.s.

Vorremmo concludere citando nuovamente gli atti dell'Assemblea Costituente (che, ci sia consentito ricordarlo qui, ha consacrato il lavoro come principio costituzionale, a fondamento della natura repubblicana e democratica del Paese).

Ci riferiamo di nuovo all'intervento del deputato Ferdinando Targetti: «[...] sin dai tempi del Mortara si sosteneva che l'espedito migliore per facilitare la risoluzione del problema del miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati sarebbe stato quello della riduzione del loro numero – specie nei gradi inferiori – sostituendoli con magistrati onorari».

Noi chiediamo una soluzione equa. L'aumento esponenziale del contenzioso richiederebbe di raddoppiare il numero dei magistrati. Il mantenimento dell'attuale numero dei magistrati, a cui riconosciamo ben maggiori responsabilità rispetto alle nostre per le funzioni ad essi riservate, è possibile, tuttavia, solo a condizione che non si continuino a sacrificare totalmente le nostre tutele.

Roma, 30 maggio 2017

Per il Gruppo di Coordinamento del Movimento Sei Luglio

la Portavoce

Paola Bellone

**Allegati:**

- a) Emendamento;
- b) Delibera Giunta Sezionale Piemonte Valle d'Aosta;
- c) Delibera Giunta Sezionale Abruzzo;
- d) Sintesi dell'incontro del 15.2.2017 dei Procuratori della Repubblica con il Ministro della Giustizia e con il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, tenutosi presso il Ministero della Giustizia, formulata dal Dr. Armando Spataro.